

TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le circolari del ministero delle finanze n. 1 e n. 13/E rispettivamente in data 15 gennaio e 25 marzo 1994;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visto il regolamento generale per la riscossione delle entrate comunali adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
Visto lo statuto comunale;

RENDE NOTO

che il 31 corrente mese scade il termine per il versamento diretto della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche relativa all'anno corrente. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il termine per il versamento della tassa, in unica soluzione, scade il 30 aprile di ciascun anno.

Il versamento del tributo deve essere effettuato mediante:

- conto corrente postale su appositi bollettini a disposizione presso l'ufficio postale e l'ufficio tributi di questo comune;
 direttamente presso la tesoreria comunale;

L'ufficio comunale tributi è a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, il ...04... gennaio ...2011...



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FIORINA Basilio

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Art. 50 - Denuncia e versamento della tassa.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. (Comma così modificato dall'art. 3-bis del D.L. 27 agosto 1994, n. 515) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a 0,52 Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,26 Euro o per eccesso se è superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modulo di versamento.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. (Comma aggiunto con l'art. 10, c. 1-ter, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26) La tassa, se d'importo superiore a 258 Euro, può essere composita in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenze nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.

... ommissi ...

Art. 53 - Sanzioni ed interessi. (Articolo così sostituito dall'art. 12 lett. c) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 51 Euro.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da 51 a 258 Euro.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. (Comma abrogato dall'art. 1, c. 172-b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

4-bis. (Comma aggiunto dall'art. 1, c. 480-d, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e poi abrogato dall'art. 1, c. 176-a, 176-b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 1, comma 165.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. (Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 39-bis e 39-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 13 - Ravvedimento. (Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203).

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) (lettera così modificata dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) (lettera modificata:

- dall'art. 6 del D.Lgs. 19-11-1998, n. 422;

- dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99;

- dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e della omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) (lettera modificata:

- dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;

- dall'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99;

- dall'art. 16, c. 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma prima sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 19-11-1998, n. 422 e poi abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32).

5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.